



TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Sezione fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

dott. Guglielmo Garri	Presidente
dssa Raffaella Calvanese	Giudice relatore
dssa Francesca Aratari	Giudice

Nel procedimento introdotto da LIBERNINI BEATRICE per l'annullamento del concordato preventivo INSIDE SRL ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 16.12.2019, Libernini Beatrice, premessa la propria qualità di socio, fideiussore e creditore della società, chiedeva l'annullamento ai sensi dell'art. 138 LF del concordato preventivo Inside srl - RG 3/2012, omologato dal Tribunale di Velletri in data 18/7/2013.

A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva di avere appreso in data 2/9/2019 che il passivo della procedura concorsuale, a suo tempo promossa dal proprio coniuge Bolici Paolo in qualità di l.r. della Inside srl, era stato dolosamente esagerato per effetto della omessa verifica dei dati aziendali imputabile ai Commissari giudiziali (avv.to Andrea M. Azzaro e dott. Marco Coculo) e al professionista attestatore del concordato (dssa Menichetti), i quali avevano rilevato un'esposizione bancaria inesistente.

Deduceva in particolare che la società non aveva debiti bensì era creditrice verso le banche per effetto dei ristorni conseguenti alla rielaborazione dei saldi al netto di fenomeni di anatocismo e tassi usurari, come era emerso dalle conclusioni della perizia - allegata agli atti - redatta dello studio Giansanti, e dai valori segnalati presso la centrale rischi della Banca d'Italia.

La ricorrente lamentava anche l'avvenuta sottrazione di una parte consistente dell'attivo concordatario ad opera dei commissari liquidatori (avv.to Sandro Bravi e

Rag. Pietro Marcantoni), i quali avevano venduto i beni societari a prezzi irrisori oltre che alle stesse società incaricate della vendita.

Con atto depositato il 20/7/2020, si costituiva la INSIDE srl in persona del l.r. dott. Maurizio Fantaccioni, il quale eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse e per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 138 L Fall, e nel merito ne chiedeva il rigetto per infondatezza.

A seguito di comunicazione disposta d'ufficio, si costituivano separatamente in giudizio anche i commissari giudiziali e i liquidatori, i quali eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, e ne chiedevano il rigetto.

Il procedimento veniva quindi rimesso al Collegio per la decisione previa concessione di termini per il deposito di repliche.

Ritiene il Collegio, sussistendo la legittimazione della ricorrente in qualità di cessionaria del credito concordatario originariamente vantato da Zega snc, che la domanda non meriti accoglimento nel merito.

Giova anzitutto rilevare, sulla base dell'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte (v. Cass. Sez I 8090/2016), che l'istituto dell'annullamento del concordato preventivo costituisce una proiezione post omologa della revoca ex art. 173 L.Fall e, al pari di questa, è volto a sanzionare le condotte di frode del debitore che presentino una valenza decettiva tale da indurre in errore il ceto creditorio in ordine alla fattibilità e convenienza della soluzione concordataria, alterandone la formazione della volontà al momento dell'approvazione.

Se ne deduce che le condotte potenzialmente rilevanti, ai fini tanto della revoca quanto dell'annullamento del concordato, sono esclusivamente quelle poste in essere dal debitore.

Quanto al profilo temporale, la valenza decettiva delle condotte di frode ne impone la collocazione in epoca antecedente l'espressione del voto dei creditori.

Tanto premesso sui caratteri dell'istituto azionato, non v'è dubbio che entrambi i comportamenti posti a fondamento della domanda - l'aumento del passivo concordatario per omessa verifica dei dati aziendali da parte dell'attestatore e dei Commissari giudiziali, e la sottrazione dell'attivo concordatario per effetto di vendite a prezzi irrisori - si pongano al di fuori del perimetro di applicazione della norma.

Ciò significa che ai fini dell'annullamento, che presuppone un vizio "genetico" della proposta concordataria, sono del tutto irrilevanti le valutazioni sul passivo concordatario a suo tempo operate dai commissari giudiziali.

Peraltro, le censure mosse ai professionisti appaiono nel concreto destituite di fondamento posto che, come emerge dalla relazione ex art 172 L Fall allegata agli atti, le verifiche sui saldi dei rapporti bancari intrattenuti dalla Inside s.r.l. risultano correttamente effettuate dai commissari sulla scorta dei dati contabili della società, degli estratti di c/c rimessi alla debitrice e delle dichiarazioni di credito fornite dalle banche, per un importo calcolato alla data della domanda di concordato in euro € 15.653.373 a fronte del valore di euro 14.920.485 proposto dalla debitrice.

Quanto alle diverse valutazioni risultanti dalla perizia Giansalvo, invero indicate come non definitive dallo stesso autore, che si riservava “un’integrazione alla luce di una più attenta analisi”, la critica mossa all’attestatore e ai commissari appare incongrua, dal momento che l’elaborato reca una data (5/4/2013) addirittura posteriore alla relazione ex art 172 L Fall (28/3/2013) .

A maggior ragione, va ritenuto inconsistente l’ulteriore profilo di censura secondo cui i professionisti avrebbero dovuto tenere conto delle risultanze della centrale Rischi in Banca d’Italia.

Va infatti rilevato, sulla scorta della documentazione allegata, che la rivisitazione delle esposizioni bancarie della società in centrale rischi costituisce la conseguenza di un provvedimento di natura cautelare, a tutela dei soggetti vittime di usura, emesso dalla Procura di Latina oltre due anni dopo la relazione ex art. 172 L.F.

In ogni caso, a tutt’oggi non risulta che sia stata giudizialmente accertata l’insussistenza della posta debitoria esposta in contabilità dalla società in concordato. Ne discende l’infondatezza della domanda con riferimento alla prospettata condotta dolosa di esagerazione del passivo.

Altrettanto infondata appare la domanda di annullamento per sottrazione di attivo.

La censura, sotto questo profilo, riguarda la fase successiva all’omologazione.

Al riguardo va ribadito quanto precedentemente esposto circa la ratio dell’istituto dell’annullamento, che a tutela del ceto creditorio sanziona esclusivamente le condotte di frode idonee ad alterare la volontà dei creditori al momento dell’espressione del voto.

Orbene, collocandosi a valle dell’omologazione del concordato, l’attività dei liquidatori è sicuramente estranea al processo di formazione della volontà dei creditori.

Invero, il minor realizzo dalla liquidazione degli assets rispetto alle previsioni del piano – che costituisce un fenomeno tipico delle vendite forzose, determinato dalla risposta del mercato – può determinare l’inadempimento del debitore agli obblighi

concordatari , ma di certo non realizza le ipotesi di sottrazione o dissimulazione di attivo previste dall'art. 138 L Fall.

In concreto, risulta dagli atti che la liquidazione atomistica dei beni societari si è resa necessaria in conseguenza dell'inadempimento della proposta omologata, che prevedeva la cessione del ramo d'azienda in esercizio alla società affittuaria BGC srl. Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda di annullamento del concordato va ritenuta infondata e va disattesa.

Ne consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite come appresso liquidate in favore della società debitrice, dei commissari giudiziali e dei liquidatori.

Per quanto riguarda la società Inside, non hanno effetto sulla costituzione in giudizio le questioni sollevate dalla ricorrente circa la pretesa illegittimità della delibera di nomina dell'attuale amministratore per mancanza del quorum legale.

Va rilevato infatti che il potere rappresentativo insito nella carica viene meno solo con l'annullamento della delibera a seguito di rituale impugnazione dell'atto in ambito societario.

Nei confronti dei commissari e dei liquidatori, la statuizione sulle spese di lite consegue alla ritenuta infondatezza delle censure poste a fondamento della domanda di annullamento, che riguardano proprio la condotta posta in essere dagli organi della procedura.

Infine, va ritenuta sussistente la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente.

L'iniziativa processuale rivela infatti carattere strumentale e di disturbo della procedura concordataria alla luce sia della manifesta infondatezza giuridica della tesi proposta dalla ricorrente, sia delle precedenti documentate istanze volte ad ottenere la sospensione della liquidazione e la revoca dei professionisti nominati.

Ne consegue che per abuso dello processuale la ricorrente va condannata al pagamento della maggior somma ex art 96 c 3 c.p.c, equitativamente ragguagliata alle spese di lite in favore degli organi della procedura indebitamente coinvolti, e liquidata in misura pari a 1/3 delle spese in favore della società in concordato.

PQM

Rigetta la domanda di annullamento del concordato

Condanna la ricorrente Libernini Beatrice alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore della società Inside, dei commissari giudiziali avv.to prof Andrea Maria Azzaro e dott Marco Coculo, e dei liquidatori giudiziali avv. Sandro Bravi e Rag Pietro Marcantoni Marco, nella somma di euro 6900,00 per ciascuna parte processuale, oltre spese generali e accessori di legge

Condanna Libernini Beatrice al pagamento ex art 96 3 c cpc di euro 6900,00 in favore dei commissari giudiziali; euro 6900,00 in favore dei liquidatori, euro 2300,00 in favore della società Inside

Così deciso in Velletri il

Il giudice estensore

dssa Raffaella Calvanese

Il Presidente

dott Guglielmo Garri